



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

sui criteri generali per la ripartizione del

**Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione individuale**

(art. 11 C.C.N.L. Il biennio economico 2008/2009)

ANNI 2012 e 2013

Chieti, 24 giugno 2014

*ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Srl
ANNO-ASL
Fondo medico
M. Di Lillo*

*Ass. Medici
ASL Lanciano-Vasto-Chieti*

*ASL
FEDERAZIONE MEDICI*

*FEDERAZIONE MEDICI
S. Vito
AA. RR. 2012-2013*



Area della Dirigenza Medica e Veterinaria

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

sui criteri generali di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale relativo agli anni 2012 e 2013.

Il giorno 24 giugno 2014, presso la Sala Conferenze del P.O. di Chieti, si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria della ASL Lanciano-Vasto-Chieti per sottoscrivere in via definitiva, in assenza di rilievi da parte dal Collegio sindacale sulla preintesa sottoscritta in data 19 maggio 2014, il seguente accordo integrativo aziendale sui criteri generali di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale relativo agli anni 2012 e 2013.

ART.1 Campo di applicazione

Il presente Accordo Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dirigente medico e veterinario con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale comandato in ingresso, in relazione alla effettiva presenza in servizio.

E' escluso il personale a rapporto di lavoro non esclusivo.

Si applica, altresì, al personale a tempo determinato che ha lavorato, in corso d'anno 2012 e 2013, per un periodo superiore a sei mesi.

Al personale con rapporto di lavoro ad impegno ridotto, il presente contratto si applica in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

ART. 2 Sistema di finanziamento

Si da atto che il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, costituito ai sensi del CCNL vigente in materia, è pari a complessivi € 649.649,39 per l'anno 2012 ed € 674.503,07 per l'anno 2013.

Ai sensi della normativa vigente, al fondo sono conferiti gli eventuali residui, accertati a consuntivo, oltre che provenienti dal fondo che remunera l'istituto e riguardanti anni precedenti, anche dagli altri fondi di finanziamento del trattamento accessorio e/o carriera del personale dipendente, relativi all'anno di riferimento o ad anni precedenti.

Le risorse residue, di cui sopra, saranno liquidate con le medesime modalità previste dal presente C.C.I.

Sulla consistenza di tali risorse, l'Azienda darà informazione preventiva alle OO.SS..

ART. 3 Criteri di riparto del fondo

Il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale è destinato a tutti i dipendenti dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e sarà corrisposto a seguito della valutazione espressa dal N.A.V. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale.

Detto fondo è ripartito con le seguenti modalità:

a) definizione quota individuale teorica:

- a. si attribuiscono a ciascun dipendente dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria a tempo indeterminato e determinato, che ha prestato servizio nel corso dell'anno di riferimento, un numero di giornate di servizio, uguale per tutti, pari a 365;
- b. da 365 vengono detratti i giorni di assenza effettuati dal dipendente, cosicché si determina, per ciascuno, il numero di giornate di servizio "effettivo". Per quanto concerne il computo delle assenze si fa espresso rinvio all'art. 71 comma 5 del D.L.



n. 112/2008 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, che recita: "le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53. e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

- c. il fondo a disposizione viene quindi diviso per la somma del numero di giornate di servizio "effettivo" di tutti i dipendenti che hanno accesso al fondo, al fine di definire il valore del singolo giorno;
 - d. il valore del singolo giorno moltiplicato per il numero dei giorni di ciascun dipendente determina la quota individuale teorica;
- b) la quota individuale reale è quella effettivamente spettante al dipendente, tenuto conto del grado di raggiungimento dei risultati, da parte della U.O. di appartenenza, rispetto agli obiettivi assegnati, secondo le indicazioni del Nucleo Aziendale di Valutazione. Si considera quale U.O. di appartenenza di ciascun dipendente quella nella quale lo stesso ha prestato servizio per il maggior numero di giorni nell'anno di riferimento.

In relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, comunicato dal N.A.V. per ciascuna unità operativa aziendale, le parti concordano di articolare la distribuzione del premio di risultato su tre fasce di merito, ciascuna delle quali comporta una diversa percentuale di accesso al fondo e precisamente:

esito valutazione	% di raggiungimento risultato	% di accesso al fondo
totalmente positiva	dal 81% al 100%	100%
parzialmente positiva	dal 41% al 80%	pari alla percentuale di raggiungimento dei risultati
negativa	fino al 40%	€ 300 per l'anno 2012 e quota prevista in acconto per l'anno 2013

Le eventuali quote di fondo non utilizzate in ragione di una percentuale di raggiungimento degli obiettivi non piena rimangono assegnate al fondo e confluiranno temporaneamente nel fondo dell'anno successivo.

Le parti concordano sull'ipotesi, da approfondire e specificare, che una quota delle risorse non utilizzate possano essere destinate a finanziare Progetti di sviluppo della qualità dei servizi erogati.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere il premio incentivante anno 2012 e acconto anno 2013 contestualmente alla erogazione degli stipendi del mese di luglio 2014. La quota in acconto, di € 300,00, salvo conguaglio, sarà corrisposta a tutto il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2013 che non ha, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di assenze superiore a 90 giorni. Per il restante personale (cessato prima del 31/12 dell'anno di riferimento, a tempo determinato, con un numero di assenze superiore a 90 giorni...) il premio incentivante sarà corrisposto all'esito delle valutazioni del N.A.V. riferite all'anno 2013.

ART. 4 Tempi di erogazione del premio di produttività

Per l'anno 2013 il saldo sarà erogato entro i due mesi successivi alla formalizzazione dell'esito delle valutazioni effettuate dal N.A.V. sui risultati raggiunti.



ART. 5 Disapplicazioni

Sono disapplicate le disposizioni dei precedenti Contratti Collettivi Integrativi in materia.

ART. 6 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle vigenti norme nazionali legislative e contrattuali.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]